

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

129° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
3 ^a - Affari esteri	»	9
5 ^a - Bilancio	»	14
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
7 ^a - Istruzione	»	21
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	24
10 ^a - Industria	»	27
11 ^a - Lavoro	»	29
12 ^a - Igiene e sanità	»	37

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	40
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	46
Informazione e segreto di Stato	»	52

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	Pag.	53
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	54

CONVOCAZIONI	Pag.	55
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,50.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 007 0 00, C 21ª, 0016)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame della materia della verifica dei poteri.

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE MAURIZIO BACCHIN

(A 003 0 00, C 21ª, 0001)

Il PRESIDENTE formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Maurizio Bacchin ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, il profondo cordoglio alla famiglia dello scomparso.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto

(R 019 0 00, C 21ª, 0007)

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della Legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto, in seguito alla morte del senatore Maurizio Bacchin, la Giunta - su conforme relazione del senatore Preioni, relatore per la Regione Veneto - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è il signor Paolo Peruzza.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 75, contro il senatore Di Benedetto, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale; agli articoli 61, n. 7,

81, capoverso, 110, 319, 319-bis del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135 0 00, C 21^a, 0074)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, prendono la parola i senatori GIORGI, COVI, SELLITTI, PEDRAZZI CIPOLLA, FILETTI, PREIONI e SAPORITO.

Quindi, la Giunta - con separate votazioni - delibera a maggioranza:

- a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere;
- b) di proporre (nel caso in cui l'Assemblea respingesse la precedente proposta di diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale.

La Giunta incarica il senatore Covi di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta esamina la seguente domanda:

Doc. IV, n. 85, contro il senatore Visibelli, per i reati di cui agli articoli 56, 629 del codice penale; e agli articoli 644, 110 del codice penale (estorsione; usura).

(R 135 0 00, C 21^a, 0078)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore VISIBELLI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Visibelli, la Giunta delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Ballesi di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 febbraio 1993, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 72, contro il senatore Raffaele Russo, per i reati di cui agli articoli 110, 323, secondo comma, 476, 479 e 61, n. 2, del codice penale (abuso d'ufficio; falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

(R 135 0 00, C 21^a, 0072)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, prendono la parola i senatori PEDRAZZI CIPOLLA, COVI, GIORGI e COMPAGNA.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Ventre di redigere la relazione per l'Assemblea.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Infine, la Giunta rinvia l'esame delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 78*, contro il senatore Meduri, per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

2) *Doc. IV, n. 79*, contro il senatore Leoni, per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, e 341, terzo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

3) *Doc. IV, n. 83*, contro il senatore Frasca, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 323, secondo comma, del codice penale; agli articoli 61, n. 9, 110, 112, n. 1, e 640-*bis* del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 479 del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 480 del codice penale (abuso d'ufficio; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative).

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore SAPORITO illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, rilevando che esso prevede la istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti e la conseguente riorganizzazione della stessa Corte con la soppressione delle sezioni giurisdizionali competenti in materia pensionistica. All'articolo 3 viene introdotta la cosiddetta azione a tutela della legittimità amministrativa attribuita al procuratore regionale che potrà ricorrere innanzi al tribunale amministrativo regionale contro gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni al fine di tutelare l'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità della loro azione.

Precisato che la Commissione valuterà nel merito i singoli aspetti della nuova normativa, propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI ritiene che non sia giustificata l'utilizzazione della decretazione d'urgenza. A suo avviso sarebbe stato preferibile sottoporre all'esame del Parlamento un disegno di legge ordinario.

Dopo aver anticipato che, in sede di merito, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 6, al fine di prevedere che la prosecuzione dei giudizi in materia pensionistica avvenga d'ufficio senza attribuire un ulteriore onere alle parti, e del comma 5 dello stesso articolo, per consentire ai ricorrenti di intervenire in udienza senza

patrocinio legale, dichiara il suo voto contrario sui presupposti di costituzionalità.

Il senatore RUFFINO è favorevole al riconoscimento della costituzionalità del provvedimento in titolo che consentirà di procedere con immediatezza al recupero degli enormi ritardi che si sono accumulati nella trattazione dei ricorsi.

Il senatore CANNARIATO esprime il suo avviso contrario, rilevando come anche in questa occasione il Governo abbia utilizzato in modo non corretto lo strumento del decreto-legge.

Il senatore RONZANI ritiene che la nuova organizzazione della Corte dei conti, prevista nel provvedimento in esame, potrà consentire un decentramento dell'ingente carico di lavoro della stessa Corte e migliorare, quindi, la funzionalità dell'organismo. Dichiara che voterà a favore della proposta del relatore.

La Commissione, pertanto, esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 54.

IN SEDE DELIBERANTE

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia ed altri)

Pellegatti ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale (159)

Salvato e Fagni: Ordinamento della professione di assistente sociale (336)

Fontana Giovanni Angelo ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale per gli assistenti sociali (390)
(Seguito della discussione congiunta e conclusione. Approvazione del disegno di legge n. 921 e assorbimento dei nn. 159, 336 e 390)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo 1993.

Il senatore RUFFINO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione del Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge relativo all'ordinamento della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'albo professionale,

invita il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, a tener conto, nella predisposizione delle norme relative all'iscrizione all'albo, della situazione degli assistenti sociali che svolgono tale attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato».

Il sottosegretario MURMURA, in risposta alla richiesta formulata nella precedente seduta dal senatore Covatta, precisa che sono attualmente in funzione 29 scuole speciali universitarie di cui 27 presso Università statali.

Il senatore PONTONE dichiara di essere favorevole al disegno di legge in esame già approvato dalla Camera.

Anche il senatore MARCHETTI esprime il proprio avviso favorevole.

Il senatore SAPORITO è favorevole all'ordine del giorno proposto dal senatore Ruffino. Ritiene, tuttavia, che l'albo debba essere unico anche per evitare difformità rispetto a quanto previsto per altre categorie professionali. Fa presente che la funzione degli albi è quella di *garantire verso terzi la qualificazione professionale degli iscritti*.

Anche il senatore GUZZETTI ritiene che l'albo professionale debba essere unico. Non è contrario alla proposta di segnalare all'interno di esso la particolare situazione di quegli assistenti sociali che svolgono la loro opera nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Il senatore CANNARIATO condivide la soluzione prospettata dal senatore Guzzetti.

Il senatore GUERZONI considera essenziale che gli organi dell'ordine professionale non acquisiscano funzioni di rappresentanza anche sindacale dell'intera categoria, come purtroppo è avvenuto in altri casi.

Il senatore SPERONI si associa alla preoccupazione espressa dal senatore Guerzoni ricordando il ruolo svolto, ad esempio, dagli Ordini dei medici.

Vengono quindi posti ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 921.

Successivamente viene approvato l'ordine del giorno n. 0/921/1.

Si passa quindi alla votazione degli articoli 4 e 5 che vengono approvati.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 921 e dichiara assorbiti i connessi disegni di legge nn. 159, 336 e 390.

La seduta termina alle ore 16,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

27^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FANFANI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GIACOVAZZO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917)

(Esame e congiunzione con il disegno di legge n. 918)

Riferisce alla Commissione il senatore PICCOLI, che si richiama alla relazione da lui svolta nella seduta del 3 marzo sull'analogo accordo tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra. Entrambi gli accordi sono stati firmati il 16 dicembre 1991, in un periodo in cui la situazione politica ed economica nei paesi dell'Europa orientale dava adito a previsioni più ottimistiche delle attuali circa le prospettive di consolidamento della democrazia e di sviluppo dell'economia di mercato.

Il netto peggioramento della situazione politica ed economica - dovuto anche al grave ritardo con cui l'Europa si è mossa - dovrebbe indurre gli Stati che non vi hanno ancora provveduto ad accelerare al massimo la procedura di ratifica, tenendo conto peraltro che l'entrata in vigore dei due accordi era prevista per il 1° gennaio 1993.

Ribadisce poi i punti salienti dei due accordi, sotto il profilo istituzionale, politico ed economico, nonchè per quanto concerne la cooperazione culturale e l'impegno dei due Stati ad armonizzare la loro legislazione con quella comunitaria. In particolare sottolinea l'impulso che l'istituenda Associazione darà alla circolazione dei prodotti, dei capitali e dei lavoratori con la progressiva creazione di un'area di libero scambio; sul versante politico, inoltre, pone in risalto la cooperazione per rafforzare la sicurezza e la stabilità in Europa.

In conclusione, pur essendo consapevole dell'esigenza di riconsiderare gli accordi alla luce degli sviluppi successivi, non certo per attenuare ma anzi per accrescere la cooperazione con le nuove democrazie, invita la Commissione a pronunciarsi a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Il presidente FANFANI, apprezzate le circostanze, propone che l'esame dei disegni di legge nn. 917 e 918 prosegua congiuntamente, fatto salvo ovviamente il conferimento del mandato al relatore, che dovrà avvenire distintamente per i due disegni di legge.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918)

(Esame congiunto e conclusione)

Il presidente FANFANI comunica che tutte le Commissioni consultate, nonchè la Giunta per gli affari europei hanno espresso parere favorevole sui due disegni di legge. Osservazioni, che peraltro non inficiano il parere favorevole, sono state formulate solo dalla 10^a Commissione e, limitatamente al disegno di legge n. 917, dalla 13^a Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione congiunta.

Il senatore ORSINI chiede al rappresentante del Governo di chiarire i motivi per i quali non è stato sottoposto al Parlamento l'accordo di associazione con la Cecoslovacchia; chiede altresì quali paesi hanno già ratificato gli accordi in esame e per quale motivo è previsto nell'apposito protocollo un particolare regime degli scambi con Portogallo e Spagna.

Si dichiara poi favorevole al progressivo inserimento dei due paesi nell'ambito comunitario, attraverso le istituende Associazioni; tuttavia si domanda in quale misura siano stati tutelati gli interessi italiani nel contesto di accordi che, per loro natura, sono necessariamente asimmetrici. Infine pone in risalto le difficoltà che incontra la Commissione esteri del Senato a dover discutere provvedimenti come quelli in esame, dal momento che nella sua competenza non rientra la materia del commercio estero, che va assumendo un'importanza sempre maggiore nell'ambito della politica internazionale.

Il senatore VINCI si domanda quali effetti potranno avere gli accordi in esame per l'economia italiana, e per quella assai più disastrosa di Ungheria e Polonia, che incontrano prevedibili difficoltà nel tentativo di inserirsi nel sistema capitalistico internazionale.

Occorrerebbe anzi chiedersi se questa sia la via migliore per il superamento della terribile crisi che ha colpito tutti i paesi fuoriusciti dal socialismo di Stato.

Sottolinea poi il pericolo del rinascente nazionalismo ungherese, su cui la Comunità europea dovrebbe esercitare un'influenza moderatrice: da questo punto di vista la conclusione dell'accordo in esame rappresenta forse un'occasione non colta.

Il senatore STAGLIENO si dichiara favorevole alla ratifica dei due accordi, invitando peraltro il Governo ad adoperarsi affinché gli interessi economici italiani siano adeguatamente tutelati, nell'ambito dell'associazione con i due paesi dell'Europa orientale. In particolare ribadisce l'esigenza di tutelare le imprese italiane che operano in Polonia e di regolare l'importazione di carne da quel paese in maniera che non pregiudichi gli interessi dell'economia nazionale.

Il senatore BERNASSOLA ritiene che la Commissione, confortata dai pareri favorevoli delle Commissioni aventi competenze in materia economica, dovrebbe concentrare il suo esame sugli aspetti politici dei due trattati in esame, che fanno premio su qualsiasi perplessità di carattere meramente commerciale. L'esigenza di non lasciare che i paesi di nuova democrazia vadano alla deriva o siano attratti dalla facile fuga nel nazionalismo, in realtà, dovrebbe indurre ad accelerare i tempi di una piena integrazione economica di tali paesi nell'ambito della Comunità europea. Solo in questo modo sarà possibile per essi superare le difficoltà economiche ricordate dal relatore e dal senatore Vinci, mentre una loro chiusura rispetto all'economia internazionale rappresenterebbe un epilogo disastroso.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver rilevato che l'Italia inizia la procedura di ratifica dei due trattati con ben quattordici mesi di ritardo, ricorda le ragioni per le quali l'Europa comunitaria si è aperta all'associazione con i paesi di nuova democrazia, offrendo loro una prospettiva di progresso economico e di crescita democratica. Osserva poi che, in generale, la collaborazione economica con le economie più povere non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo della convenienza, nel breve periodo, per i *partners* economicamente più forti. L'opinione pubblica dovrebbe anzi essere educata a comprendere l'esigenza di sacrifici volti ad aiutare i paesi in via di sviluppo, che sono vittime di storiche ingiustizie oltre che di un andamento demografico estremamente sfavorevole.

Il senatore Andreotti fa poi presente che è interesse dell'Europa occidentale favorire lo sviluppo economico dei paesi dell'Europa orientale e dell'Africa del Nord, poichè se quelle economie non decolleranno i paesi più ricchi saranno invasi da una vera e propria ondata di immigrati. Tutto ciò dimostra che l'aiuto pubblico allo sviluppo e i trattati di associazione alla Comunità, che sembrano favorire soprattutto i paesi associati, in realtà non sono frutto di romantiche utopie, ma costituiscono il portato di politiche estremamente realistiche.

Il senatore BRATINA si dichiara favorevole alla ratifica degli accordi in esame, nonché a tutti gli sforzi volti a consolidare le nuove democrazie e a favorire la stabilità e la sicurezza nell'Europa centrale. Per quanto riguarda in particolare l'Ungheria, ritiene che le tensioni esistenti tra tale paese e la Slovacchia stiano raggiungendo un punto critico: sarebbe perciò opportuno intervenire per tempo allo scopo di prevenire conflitti. In generale, è necessario che l'Europa affronti i problemi di quell'area all'interno di una prospettiva strategica che sembra mancare.

Il senatore MOLINARI si dichiara favorevole in generale all'allargamento della Comunità europea, ma osserva che la scelta dei nuovi paesi da cooptare nell'Europa dei ricchi è spesso dettata da considerazioni puramente commerciali: per questi paesi si tratta di una corsa verso il miraggio dell'opulenza, per la Comunità europea è la ricerca di nuovi mercati. Da tale constatazione deriva la necessità di definire una politica estera organica che investa tutti i problemi dell'Europa orientale. Rileva inoltre che dalla Comunità europea ai paesi orientali, ivi comprese la Polonia e l'Ungheria, avvengono traffici di rifiuti tossici che provocano gravissimi problemi ambientali; di tali questioni non si trovano però traccia nei due trattati.

Preannuncia pertanto la sua astensione sui due disegni di legge, che riflettono un approccio datato ai problemi dei paesi di nuova democrazia.

Il senatore Arduino AGNELLI, premesso che lo strumento dell'associazione ha finora dato risultati largamente inferiori alle speranze che suscita, concorda circa la necessità di una visione complessiva dell'allargamento della Comunità europea ai paesi orientali. È poi pienamente d'accordo circa l'esigenza di tutelare gli interessi nazionali, tanto più in un momento in cui l'economia italiana è vittima di una violenta aggressione, che probabilmente è diretta da centrali straniere e che è volta a colpire soprattutto l'ENI, cioè la realtà produttiva italiana più nota all'estero.

Per quanto riguarda il nazionalismo ungherese, rileva che l'Ungheria è stato il paese più duramente colpito dai trattati di pace che posero fine alla prima guerra mondiale ed è, quindi, comprensibile che subisca la tentazione di politiche nazionalistiche; tuttavia non può non destare preoccupazione l'affermarsi di tendenze politiche esplicitamente ostili verso gli ebrei e i comunisti. Proprio queste preoccupazioni, comunque, dovrebbero indurre ad approvare un trattato che è volto soprattutto a rafforzare la giovane democrazia ungherese.

Il senatore BENVENUTI condivide l'esigenza di un'ampia discussione sulla politica italiana verso i paesi dell'Europa orientale, peraltro già prospettata in altre occasioni. Tuttavia non vi sono motivi per opporsi ai disegni di legge in esame, tanto più che la ratifica dei due trattati costituisce il presupposto per qualsiasi politica volta a contenere il nazionalismo e a porre sotto controllo i traffici denunciati dal senatore Molinari.

Il presidente FANFANI dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario GIACOVAZZO precisa anzitutto che finora i due accordi sono stati ratificati dall'Irlanda, dalla Danimarca, dal Regno Unito e dai Paesi Bassi; tuttavia gli altri Stati della Comunità dovrebbero sicuramente concludere la procedura di ratifica entro la fine di aprile. Per quanto riguarda poi il quesito rivolto dal senatore Orsini sulla Cecoslovacchia, fa presente che la dissoluzione di tale Stato impone alla Comunità e agli Stati membri di rinegoziare l'accordo distintamente con la Repubblica ceca e con la Slovacchia.

L'influenza che l'Italia potrà concretamente avere nell'ambito delle istituende Associazioni dipenderà, ovviamente, dal prestigio che il Paese potrà riscuotere all'estero in un momento così delicato, sia sotto il profilo economico sia sotto quello politico. Tuttavia fa presente al senatore Agnelli che le imprese italiane sono assai apprezzate, come ha avuto modo più volte di verificare nel corso dei viaggi compiuti in rappresentanza del Governo.

Ribadisce poi l'impegno del Ministero a proseguire il confronto parlamentare sugli indirizzi della politica estera e, in conclusione, sollecita la Commissione a pronunciarsi a favore dell'approvazione dei disegni di legge.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà a due distinte votazioni sulla proposta di conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sui due disegni di legge.

Con separate votazioni, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione dei disegni di legge nn. 917 e 918.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Azzolini e per il tesoro Bruno.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 05ª, 0022)

Il senatore PAGLIARINI ribadisce la proposta, già avanzata, di richiedere al Governo di fornire dati sull'attuazione dell'ordine del giorno approvato dal Senato in tema di indebitamento degli enti pubblici.

Il presidente ABIS assicura che della questione si occuperà l'Ufficio di presidenza della Commissione, che potrebbe essere tenuto nella giornata di domani.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che si tratta di decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, in tema di ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario.

L'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 2 concernono il 1991. L'articolo 1 prevede l'assunzione di mutui quindicennali per un totale di 5.600 miliardi, con onere per 978 miliardi a carico del Fondo sanitario nazionale, mentre l'articolo 2 consente di accendere mutui per ulteriori 5.686 miliardi, due terzi dei quali a carico del bilancio dello Stato. In

merito osserva, circa l'articolo 1, che la quota vincolata del Fondo sanitario nazionale, così come utilizzata per mutui relativi alla copertura dei maggiori oneri degli anni 1989, 1990 e 1991 è di 6.863 miliardi per il 1994 e di 4.663 miliardi per il 1995. Conseguentemente, se l'onere per ammortamento resta costante nel tempo, occorre domandarsi le ragioni per le quali nel 1995 vi sia una diminuzione dello stanziamento di 2.200 miliardi. In secondo luogo si deve notare che nel testo manca una norma simile nel contenuto all'articolo 2 del decreto-legge n. 343 del 1992, che faceva divieto di destinare ulteriori quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per la copertura del servizio del debito, specificando inoltre che i provvedimenti legislativi per il ripiano dei bilanci del Servizio sanitario nazionale avrebbero dovuto fornire nelle relazioni tecniche specifici elementi desunti dalla contabilità di ciascuna unità sanitaria locale, al fine del calcolo delle dimensioni effettive del fabbisogno aggiuntivo per ciascuna di esse.

Circa l'articolo 2, osserva poi che esso prevede di porre a carico la maggiore spesa per due terzi allo Stato e per un terzo alle regioni, in ciò contrastando con l'articolo 27 della legge di contabilità: infatti per la parte con cui si fa fronte alla spesa con mutui, manca un'indicazione della fonte di copertura. Tra l'altro la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 consente la copertura, in parte, con entrate delle regioni stesse, in ciò contravvenendo con il comma 1 dell'articolo 2 della legge finanziaria.

In ogni caso il complesso della maggiore spesa sanitaria che emerge per il 1991 è di 11.296 miliardi, che rappresenta uno scarto rispetto alla previsione iniziale di circa il 15 per cento. Inoltre, tale cifra non rappresenta il disavanzo definitivo, poichè, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, è lasciato al Ministro della sanità di definire con decreto il livello del disavanzo. Si osserva inoltre che l'iscrizione in bilancio di mutui quindicinali e ventennali costituisce meccanismo di irrigidimento del bilancio stesso. Ad avviso del Servizio bilancio della Camera la quantificazione sembrerebbe congrua.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede ulteriori mutui per il finanziamento del *deficit* 1992, ponendone l'onere a carico del Fondo speciale del Ministero del tesoro. In proposito si deve osservare che l'articolo 4, comma 5, della legge n. 412 del 1991 prevedeva l'obbligo di far fronte per le maggiori spese sanitarie a carico delle regioni, nei casi in cui tali spese fossero superiori a quelle parametriche correlate ai livelli obbligatori uniformi di prestazione.

L'articolo 3 prevede la copertura della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1987 e 1988, senza specificare le modalità della copertura. Stando alla relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, la quota di Fondo sanitario nazionale destinata all'ammortamento mutui non comprenderebbe i ripiani dei *deficit* di tali anni. Detta quota comprende invece il ripiano dei *deficit* relativi al 1989, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge. Tuttavia detto comma stabilisce che le maggiori occorrenze finanziarie saranno determinate con criteri e modalità da definirsi, e dunque lascia aperta un'area di incertezza relativamente al *quantum*.

L'articolo 1 contiene ulteriori norme di cui occorre dar conto. In particolare, il comma 3 consente di erogare nel 1993 le somme stanziare in capitolo di parte corrente del Ministero della sanità in ordine alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze: in materia analoga la Commissione si è espressa in senso contrario (A.S. n. 876). Il comma 4 prevede la medesima facoltà per capitoli in conto capitale del medesimo Ministero e il comma 7 per capitolo in conto capitale del Ministero dei lavori pubblici (Policlinico di Siena). Il comma 6 fissa, con misura retroattiva, l'entità della partecipazione dei cittadini non tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico alla spesa sanitaria: trattandosi di anni che vanno al 1980 al 1985, occorrerebbe avere notizie circa l'applicabilità concreta della misura in questione e se la pretesa tributaria non sia sottoposta a termini di decadenza.

L'articolo 5 mantiene per il corrente anno le funzioni assistenziali anteriori alle province. Tuttavia il comma 2 precisa che a tali funzioni dovranno essere destinate risorse finanziarie per lo meno pari a quelle impegnate nel 1990 anche negli anni 1991, 1992 e 1993: occorre domandarsi se ciò non comporti erogazioni di somme riferite ad anni trascorsi, ancorchè a valere sull'odierno bilancio e quindi che necessitano di copertura.

L'articolo 6-bis poi esclude dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale e assistenziale i contratti d'opera e le prestazioni professionali relative ad attività assistenziale. Tuttavia la norma potrebbe consentire elusione se non altro della cosiddetta «tassa sulla salute», provocando conseguentemente una minore entrata.

Il sottosegretario BRUNO precisa innanzitutto che l'entità dei residui di cui all'articolo 1, commi 4 e 7 sono le seguenti: per il capitolo 7001 (sanità), lire 29.600.000.000; per il capitolo 7010 (sanità), 1.741.012.450; per il capitolo 8420 (lavori pubblici) 17.590.000.000.

Quanto all'entità dei debiti che si vanno a coprire con il provvedimento fa presente che per la maggiore spesa sanitaria degli anni 1987/1988 (art. 3, comma 1) sono già state autorizzate assunzioni di mutui per complessivi 10.850 miliardi ai sensi dell'art.4 del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito nella legge n. 8 del 1990 e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 1990 convertito nella legge n. 334 del 1990, per cui con il provvedimento in esame si sbloccherebbero mutui pari all'80 per cento circa della quota a saldo, pari ad un quarto circa dell'intera spesa, prevista in circa 14.500 miliardi, nelle more del completamento degli adempimenti da parte delle delegazioni regionali della Corte dei conti. Si tratta di mutui per circa 2.900 miliardi. La maggiore spesa sanitaria per il 1989 (art. 3, comma 2) è di lire 8.000 miliardi; mentre per il 1991 (artt. 1, comma 1 e 2, comma 1): lire 5.610 miliardi + 5.686 miliardi è di lire 11.296 miliardi; è integrazione per il 1992 (art. 2, comma 2) è di lire 6.130 miliardi.

Nel complesso con il provvedimento si autorizzano mutui, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per complessivi lire 26.440 miliardi, mentre a carico dei bilanci regionali rimangono gli oneri di eventuali mutui per complessivi lire 1.886 miliardi.

Passando poi all'esame delle singole norme osserva, circa l'articolo 1, che nella Tabella C della legge finanziaria 1993 è indicato, come

quota del fondo sanitario nazionale vincolata alla copertura dei maggiori oneri relativi agli anni 1989, 1990 e 1991, l'importo di 6.863 miliardi per il 1994 e di 4.663 miliardi per il 1995. La differenza 2.200 miliardi si riferisce agli interessi di preammortamento gravanti nel 1994 relativi ai mutui per gli anni 1989, 1990 e 1991, per i quali l'inizio dell'ammortamento è stato spostato al 1° gennaio 1994, come previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Detta circostanza è stata opportunamente evidenziata nella relazione tecnica unitamente alla indicazione degli oneri annuali relativi agli interventi per i medesimi anni recati da leggi antecedenti ed ammontanti a complessivi 4.663 miliardi. Pertanto nessun onere ulteriore, rispetto a quelli già previsti dalle rispettive leggi di ripiano (per il 1989: art. 2-bis decreto-legge n. 262 del 1990 convertito nella legge 334 del 1990; per il 1990: art. 3 della stessa legge; per il 1991 - limitatamente a 5.610 miliardi l'attuale provvedimento che reitera, tra l'altro, il decreto-legge n. 388 del 1991), è coperto con le risorse finanziarie destinate al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1993 e seguenti.

In ordine all'articolo 1, commi 3, 4 e 7 fa presente che le norme derogatorie alla legge di contabilità di Stato, sulla conservazione dei residui, riguardano capitoli che per la complessità dell'oggetto di spesa richiedono tempi e procedure più lunghe rispetto alla norma.

L'articolo 1, comma 6 concerne la materia della partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini non tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico (cosiddetti non mutuati), che è stata oggetto di recenti sentenze del Consiglio di Stato (n. 915 e 940 del novembre 1991) e della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - (nn. 6933/92) che hanno annullato precedenti decreti ministeriali regolanti la misura della contribuzione. La norma ripristina in via legislativa la misura della contribuzione nei confronti dei non mutuati in precedenza fissata con i predetti decreti annullati.

Il mancato versamento dei contributi e la restituzione di quelli in precedenza versati comporterebbero un onere a carico del bilancio statale, secondo stime dell'INPS, di circa 514 miliardi, al netto delle spese legali e della rivalutazione monetaria.

Circa l'articolo 2, comma 1, prosegue il sottosegretario BRUNO, nella relazione illustrativa del provvedimento è indicato che la spesa sanitaria per l'anno 1991 è stata già rendicontata dalle regioni, per cui l'importo di 11.296 miliardi (quale differenza tra 90.136 miliardi di spesa rendicontata e 78.840 miliardi di Fondo sanitario nazionale) costituisce il disavanzo definitivo. Con il decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro sono definiti i criteri e le modalità di rilevazione e di esposizione delle maggiori spese e non già, come presunto, la definizione del livello di disavanzo. Occorre anche evidenziare che, sebbene la iscrizione in bilancio di rate di mutui quindicinali e ventennali costituisca un meccanismo di irrigidimento del bilancio, una durata inferiore avrebbe richiesto oneri maggiori.

Le fonti di copertura della quota a carico delle regioni, pari a 1/3 della maggiore spesa sanitaria per il 1991, sono indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) compresa quella per fronteggiare le rate di ammortamento dei mutui eventualmente assunti. Il richiamo all'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria 1993, che sarebbe contravenuto,

non sembra pertinente atteso che tale disposto si applica, come è noto, al bilancio dello Stato.

L'intervento relativo all'anno 1992 di cui all'articolo 2, comma 2, non costituisce un finanziamento di disavanzo, bensì una integrazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, resosi necessario a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sull'andamento della spesa sanitaria nel primo semestre 1992. La proiezione delle suddette risultanze ha evidenziato un fabbisogno per detto anno, al netto dell'autofinanziamento e della partecipazione alla spesa da parte delle regioni a statuto speciale, nella misura con comprimibile di 89.000 miliardi, come evidenziato nella relazione illustrativa, donde la necessità di adeguare lo stanziamento di 82.780 miliardi al predetto maggiore fabbisogno.

L'articolo 3, comma 1, riguarda la copertura degli oneri dei mutui da assumere dalle regioni per la maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, per complessivi 2.670 miliardi, e più precisamente all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito nella legge n. 8 del 1990 e all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 1990 convertito nella legge n. 334 del 1990. Infatti l'attuale normativa si propone solo di ampliare i limiti quantitativi delle operazioni di mutuo nell'ambito della spesa a suo tempo prevista, nelle more del completamento degli adempimenti da parte delle delegazioni regionali della Corte dei conti, e non anche di consentire una dilatazione della spesa medesima.

In quanto all'articolo 3, comma 2, fa presente che la maggiore spesa sanitaria per l'anno 1989 ha già trovato integrale copertura ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 262 del 1990 convertito nella legge n. 334 del 1990. La attuale modifica, trae origine dalla difficoltà di procedere alla alienazione dei beni patrimoniali per la copertura parziale della maggiore spesa medesima. Con il decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, sono definiti i criteri e le modalità di rilevazione e di esposizione delle maggiori spese e non già, come presunto, la quantificazione dell'intervento di ripiano.

L'articolo 5, comma 2, la disposizione non comporta l'erogazione da parte delle province di somme riferite agli oneri pregressi (1991 e 1992), ma è volta solo a sancire che l'ente locale (comune e provincia) che abbia svolto le funzioni assistenziali dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 è tenuto ad assicurare un volume complessivo di risorse coerente con la dinamica dei trasferimenti erariali attribuiti agli enti locali per gli anni 1991, 1992 e 1993.

L'articolo 6-bis, sostituisce l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che già escludeva le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza.

In conclusione, il provvedimento all'esame, non reca oneri aggiuntivi a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, oltre a quelli già previsti da leggi antecedenti, e non sembra che contenga dati incerti, relativamente a ulteriori futuri oneri, atteso che i livelli quantitativi di intervento sono già stati predeterminati, e non rimessi,

alle determinazioni di decreti interministeriali. Conclude invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

In merito ai rilievi del rappresentante del Tesoro si apre un dibattito, nel quale intervengono il relatore CARPENEDO, i senatori CREUSO, CAVAZZUTI e SPOSETTI, i sottosegretari BRUNO e AZZOLINI e il presidente ABIS.

Conclusivamente la Commissione concorda di rinviare a domani l'esame del provvedimento, onde approfondire la questione.

Emendamenti al disegno di legge: Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940),
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi)
(Parere all'Assemblea: favorevole)

Riferisce il relatore CREUSO sul nuovo testo dell'emendamento 12.0.1 affermando che tale nuova versione non comporta oneri per gli enti locali.

In analogo senso si esprime il senatore TRIGLIA, mentre si pronunciano in senso contrario i senatori CAVAZZUTI e SPOSETTI.

Conclusivamente la Commissione concorda di trasmettere un parere nel senso proposto dal Relatore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 12 marzo 1993, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORTE

La seduta inizia alle ore 9,40.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE comunica che la Commissione è convocata per domani, venerdì 12 marzo, alle ore 9, per la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 866, concernente, tra l'altro, la riforma dei criteri di designazione e di nomina dei presidenti e vice presidenti delle Casse di risparmio.

Al fine di accelerare al massimo l'iter del provvedimento, già deferito in sede referente e nella giornata di ieri assegnato dalla Presidenza del Senato nella nuova sede deliberante, invita i Commissari a presentare, entro le ore 17 di oggi, gli eventuali emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,50.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 9,20.

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R 050 0 02, C 07^a, 0002)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il senatore ZOSO esprime preliminarmente forti perplessità sulla procedura sin qui seguita per l'esame della proposta di risoluzione, che a suo avviso la Commissione può accogliere o respingere ma non certo discutere come un testo legislativo. L'analitico esame degli emendamenti, oltre a non avere - per quanto di sua conoscenza - precedenti, di fatto ritarda la ripresa dell'esame di questioni ben più rilevanti, e in particolare della riforma della scuola secondaria superiore. Propone quindi di sospendere la seduta, affinché il Presidente verifichi la possibilità di comporre le diverse posizioni emerse dal dibattito sulla risoluzione, riprendendo poi la seduta soltanto per votare una nuova stesura del documento.

Il PRESIDENTE, riguardo alle questioni regolamentari richiamate dal senatore Zoso, fa presente che il Regolamento non disciplina la procedura di discussione delle risoluzioni, sicchè, se la Commissione non conferisce il mandato al relatore di elaborare una proposta secondo le indicazioni che scaturiscono dal dibattito (ma anzi vengono presentati numerosi emendamenti), non si può che procedere alla discussione secondo quanto avvenuto sinora.

Chiede poi che la Commissione si pronunci sulla proposta di esperire in via informale un tentativo per comporre le diverse posizioni sulla parte residua della proposta di risoluzione.

Il senatore BISCARDI condivide quanto sostenuto dal Presidente circa la correttezza delle procedure adottate per esaminare la proposta di risoluzione, pur se comprende l'esigenza del senatore Zoso di accelerare i tempi di discussione. Propone quindi che il relatore esperisca nella giornata di oggi il tentativo suddetto, rinviando a domani la votazione finale del documento.

La senatrice ALBERICI comprende le ragioni del senatore Zoso, il quale però avrebbe dovuto sottoporle al giudizio della Commissione all'inizio del dibattito. Condivide quindi quanto sostenuto dal Presidente circa la procedura adottata, che non ritiene opportuno modificare in corso d'opera.

Segue un dibattito nel quale intervengono il senatore ZOSO (che ribadisce la sua interpretazione regolamentare e la sua proposta), il PRESIDENTE (che respinge nuovamente le indicazioni regolamentari del senatore Zoso) ed il senatore MANZINI (che propone di proseguire nell'esame del documento secondo la procedura adottata).

Il senatore RICEVUTO afferma che la procedura sin qui seguita rischia di stravolgere il senso politico della proposta di risoluzione del Presidente relatore, a causa dell'approvazione di proposte emendative di ispirazione contrastante.

Il senatore BISCARDI ritiene che si tratti più di un problema di ordine pratico che di una questione regolamentare o politica; ribadisce quindi di essere favorevole ad esperire un tentativo in via informale per comporre le diverse posizioni sulla parte residua del documento.

La senatrice ZILLI, pur non avendo preclusioni per l'una o l'altra procedura proposta, non ritiene opportuno modificarla giunti a metà del dibattito.

Il senatore RICEVUTO propone quindi di rinviare l'esame della proposta di risoluzione ad una nuova seduta, da tenersi domattina, alle ore 9.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 029 0 00, C 07^a, 0007)

Il PRESIDENTE avverte che, secondo quanto convenuto testè, la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 12 marzo 1993, alle ore

9, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna. L'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi, si riunirà invece domani, al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICOLINI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918)

(Esame congiunto: parere favorevole all'unanimità alla 3ª Commissione)

Il relatore GIBERTONI riferisce congiuntamente sui due disegni di legge premettendo che gli Accordi di associazione con le Repubbliche di Ungheria e di Polonia (la cui entrata in vigore è prevista per il 1º gennaio 1993: l'Italia è già in leggero ritardo nella ratifica) rientrano in quel quadro di iniziative decise dalla Comunità europea per sostenere il processo di riforma economica e politica avviato nei paesi dell'Europa orientale.

Il rapporto di associazione, sottolinea il relatore, è strutturato con un apposito apparato istituzionale che comprende un Consiglio di associazione, un Comitato di associazione e un Comitato parlamentare consultivo, e si fonda su due principi: l'istituzionalizzazione di un dialogo politico che si svolgerà a livello ministeriale nell'ambito del Consiglio di associazione (ciò favorirà la convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di maggior rilievo, nonché il miglioramento della sicurezza e della stabilità in Europa) e la creazione - in un periodo transitorio di dieci anni, diviso in due fasi di cinque anni - di una zona di libero scambio, allo scopo di promuovere una equilibrata crescita economica e di agevolare il processo di riforma dell'economia dei paesi dell'Europa centro-orientale. A questo scopo è previsto lo smantellamento graduale delle barriere tariffarie e non tariffarie.

Soffermandosi quindi sulla parte concernente i prodotti agricoli e la pesca, il relatore Gibertoni evidenzia che gli accordi prevedono (capitolo II, articoli dal 18 al 23), analogamente a quanto avviene per i prodotti industriali, la redazione di liste merceologiche ed un preciso scadenziario per l'eliminazione degli ostacoli al libero commercio. In linea generale la Comunità si è impegnata ad abolire gli ostacoli non tariffari ed a ridurre progressivamente prelievi e dazi doganali nei confronti dei due Paesi in questione. Sono previste inoltre la conclusione di un accordo sulla pesca nonché la possibilità - data la rilevanza del settore agricolo nell'economia delle Parti contraenti - di adottare misure di salvaguardia in caso di gravi perturbazioni dei mercati.

Passando poi alla seconda parte della sua relazione, il senatore Gibertoni riferisce che di agricoltura e del settore agroindustriale gli Accordi si occupano anche nel titolo VI, dove è prevista l'intensificazione della cooperazione economica tra la Comunità europea e la Polonia e l'Ungheria per contribuire allo sviluppo di questi Paesi. Si tratta in particolare, egli aggiunge, di ristrutturare e modernizzare l'agricoltura e l'agroindustria attraverso lo sviluppo delle aziende agricole private ed i relativi canali di distribuzione, il miglioramento della pianificazione territoriale e rurale e della produttività nonché attraverso la promozione degli scambi di *know-how* e della cooperazione nel campo fitosanitario.

Avviandosi alla conclusione il relatore dichiara di ritenere pienamente condivisibili gli obiettivi degli Accordi in esame e propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L 14 078, C 09ª, 0015)

Il senatore CIMINO riferisce favorevolmente alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) del dottor Antonio Falconio, proponendo - in relazione alla capacità professionale ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORRONI, CAMPAGNOLI, CASTIGLIONE (in sostituzione del senatore GALUPPO), CIMINO, COPPI, GIBERTONI, LAURIA (in sostituzione del senatore MORA), MAZZOLA (in sostituzione del senatore LOBIANCO), MICOLINI, PISTOIA, RABINO, RAPISARDA e ZANGARA.

La proposta è approvata risultando undici voti favorevoli e due di astensione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 029 0 00, C 09^a, 0004)

Il Presidente MICOLINI - premesso che è stato inviato a tutti i senatori l'elenco degli atti fino ad oggi deferiti alla Commissione, comprendente anche i progetti di atti comunitari - avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per il calendario dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO*La seduta inizia alle ore 9,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 007 0 00, C 10ª, 0034)

Il presidente de COSMO comunica che è pervenuta una richiesta di alcune rappresentanze sindacali aziendali dell'ALENIA perchè siano ascoltate in relazione alla grave crisi occupazionale nell'area metropolitana di Napoli.

La Commissione unanime, quindi, in considerazione della persistente gravità della situazione societaria, conviene che i rappresentanti sindacali dei lavoratori del gruppo ALENIA siano ricevuti, all'inizio della prossima settimana, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche (1011), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MONTINI riferisce sul disegno di legge in titolo - che consente ai dipendenti degli enti pubblici, trasformati in società per azioni ai sensi della legge n. 359 del 1992, di prestare servizio presso le pubbliche amministrazioni - e raccomanda l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERANI esprime dubbi e perplessità sull'opportunità di esprimersi favorevolmente in ordine a disposizioni di cui si ignorano gli elementi costitutivi: ritiene infatti indispensabile che il Governo

fornisca previamente informazioni precise in ordine alla provenienza aziendale del personale e alla pubblica amministrazione nella quale esso è stato comandato.

Il senatore GRANELLI, pur convenendo sull'opportunità di redigere uno schema di parere favorevole, sottolinea i limiti del processo di privatizzazioni in atto. Ritiene altresì che il Governo sia tenuto a fornire - almeno nel corso dell'esame in Assemblea - gli elementi utili per valutare una situazione anomala e in qualche modo eccezionale: è di tutta evidenza, infatti, che la persistenza di personale comandato presso pubbliche amministrazioni da società operanti in regime di diritto privato pone problemi di compatibilità di non facile soluzione.

Il presidente de COSMO si associa alle problematiche valutazioni del senatore Granelli.

Il senatore PIERANI ribadisce la necessità che il Governo fornisca le informazioni richieste.

Il senatore CHERCHI, a nome del Gruppo democratico della sinistra, considerato l'aggravio a carico del bilancio delle aziende da cui provengono i lavoratori interessati dal provvedimento in esame e l'anomala situazione in cui versano le aziende medesime, preannuncia il contrario avviso della propria parte politica alla conversione del decreto-legge.

La senatrice MAISANO GRASSI si associa alle valutazioni critiche espresse nel corso del dibattito.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Montini il mandato di redigere un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIUGNI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Amico e Principe.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non avendo la Commissione bilancio espresso il richiesto parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, il presidente GIUGNI propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: esame e rinvio)
(R 139 B 00, C 11^a, 0001)

La relatrice, senatrice COLOMBO SVEVO, illustra lo schema di decreto attuativo della legge n. 421 del 1992, sottolineando che il primo obiettivo del provvedimento è quello di offrire ai lavoratori dipendenti autonomi la possibilità di integrare le loro pensioni, mentre il secondo obiettivo è quello di allineare il sistema pensionistico italiano a quello degli altri Paesi della Comunità europea. L'ulteriore obiettivo è poi quello di mettere in moto un meccanismo di rivitalizzazione del mercato mobiliare quale settore di sviluppo del sistema produttivo ed economico in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei,

all'interno dei quali i fondi pensione rappresentano un'esperienza ormai consolidata. La Relatrice sottolinea quindi che lo schema di decreto fornisce soluzioni equilibrate e coerenti ai principi della legge delega assumendo come criterio di fondo un'ampia libertà sia in merito alle decisioni che i lavoratori possono prendere in merito quanto alla costituzione e gestione dei fondi pensione. Nulla invece è stato previsto per categorie quali le casalinghe o gli studenti. Si è poi tentato di coniugare la necessità della trasparenza di gestione con il massimo di efficienza del sistema mediante il criterio della pluralità dei fondi. Gli assicuratori, la SIM, le banche potranno infatti concorrere con l'INPS nella costituzione di fondi integrativi lasciando alla concorrenza e al mercato la valutazione delle convenienze economiche e di rendimento. In merito a tale questione la Relatrice si sofferma quindi sulle esperienze effettuate in materia da paesi come la Francia e la Germania. Sul piano della trasparenza poi il decreto stabilisce che i fondi siano soggetti giuridici distinti in modo da differenziare le loro gestioni patrimoniali da quelle delle aziende presso le quali sono costituiti. Per garantire poi la solidità finanziaria di questi organismi si è introdotto il sistema della capitalizzazione, ovvero, i soggetti abilitati a gestire i fondi opereranno da un lato come collettori di risorse e dall'altro eserciteranno la funzione istituzionale di investitori di risparmio. Il decreto prevede anche l'istituzione di un organismo atto ad esercitare il controllo pubblico sulla gestione dei fondi. L'oratrice pone in rilievo le probabili difficoltà legate alla fase di avvio relativa alla costituzione dei fondi ricordando, a tal proposito, che il decreto prevede agevolazioni fiscali riferite alla contribuzione dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fondi, in linea con gli orientamenti prevalenti nella Comunità Europea, e mette in luce il ruolo che il fisco potrà giocare nel decollo di questi organismi. Il decreto mette inoltre in campo anche la possibilità di valorizzare il trattamento di fine rapporto in relazione al finanziamento dei fondi. La proposta contenuta a tal proposito nel provvedimento si colloca nell'ambito delle relazioni industriali affidando alle controparti il compito di stabilire la misura dell'utilizzazione del trattamento di fine rapporto. Si prevedono inoltre norme per i nuovi assunti che di tale trattamento non possono usufruire. Ritiene inoltre opportuno sottolineare al proposito che questo istituto rappresenta una fattispecie unica nel contesto europeo anche se assai radicata nella cultura italiana. La relatrice sottolinea il ruolo determinante che nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema potranno giocare in questo contesto i sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

Dopo la premessa di carattere generale, passa quindi ad illustrare il contenuto dei singoli articoli rilevando che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento mentre l'articolo 2 specifica i soggetti cui il provvedimento si riferisce. L'articolo 3 è volto a disciplinare l'istituzione delle forme pensionistiche complementari mentre l'articolo 4 disciplina la costituzione dei fondi e l'autorizzazione all'esercizio degli stessi. L'articolo 5 definisce la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo dei fondi mentre l'articolo 6 regola il regime delle prestazioni e dei modelli gestionali. Gli articoli 7 e 8 disciplinano rispettivamente la materia riguardante le prestazioni e il finanziamento delle forme pensionistiche complementari mentre l'arti-

colo 9 è volto a definire i fondi di pensione aperti. La relatrice illustra quindi l'articolo 10 relativo alla permanenza nel fondo pensione e alla cessazione dei requisiti di partecipazione. Illustra quindi l'articolo 11 si occupa di questioni particolari legate alla vita dei fondi complementari come i casi di scioglimento o di cessazione dall'attività del datore di lavoro. L'articolo 12 disciplina il contributo di solidarietà. Gli articoli 13 e 14 contengono invece la disciplina legata alla materia fiscale circa il trattamento tributario di contributi e prestazioni e il regime tributario dei fondi pensione stessi. L'articolo 15 è volto a disciplinare la responsabilità degli organi del fondo mentre l'articolo 16 prevede norme penali. Gli articoli 17 e 18, infine, disciplinano rispettivamente la vigilanza sui fondi pensione e i compiti della Commissione di vigilanza.

Il presidente GIUGNI, ringraziando la Relatrice, per l'ampia ed esauriente relazione, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, alla prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 9 marzo 1993.

Il presidente GIUGNI ricorda che la discussione generale sul provvedimento in titolo si era conclusa con le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Poiché il provvedimento è calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di martedì 16 marzo 1993, il Presidente ritiene necessario passare all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti. Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.0.1, sottolineando che lo scopo fondamentale perseguito dalla sua parte politica è quello di scorporare il Fondo volo dalla disciplina degli altri fondi speciali gestiti dall'INPS, rilevando che il più forte aumento previsto per le pensioni degli iscritti a tale fondo è ampiamente compatibile con le potenzialità finanziarie del fondo stesso.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 1.4, volto a consentire il superamento del blocco delle pensioni di anzianità determinato di recente dal Governo per le categorie dei ferrovieri e degli autoferrotranvieri. Illustra quindi l'emendamento 1.5, volto al recupero ai fini pensionistici del servizio militare.

Il relatore, senatore GALUPPO, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario D'AIMMO.

In merito al parere negativo espresso dal Governo sugli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord, il senatore MERIGGI chiede ulteriori raggugli.

Il sottosegretario D'AIMMO si richiama alla replica effettuata alla fine della discussione generale nella precedente seduta e annuncia di consegnare documenti che motivano il diniego del Governo in particolare sull'emendamento 1.0.1, nonostante le rimodulazioni contabili del testo rispetto a quello presentato alla Camera dei deputati. Sottolinea infatti che il decreto n. 11 ha quale scopo principale quello di rivalutare le pensioni d'annata per ristabilire un criterio di giustizia e non quello di agevolare i trattamenti di un ristretto numero di persone. Tale trattamento privilegiato andrebbe infatti ad incidere negativamente sul quadro complessivo dei versamenti pensionistici e nemmeno gli avanzi di gestione del Fondo volo sarebbero sufficienti a far fronte agli aumenti previsti negli emendamenti presentati.

Il Presidente pone separatamente ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 che risultano respinti.

Il senatore COVIELLO annuncia il voto contrario della Democrazia Cristiana sugli emendamenti 1.4 e 1.5, in quanto non compatibili con le materie disciplinate dal provvedimento.

Il senatore MERIGGI annuncia invece il proprio voto favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.4 e 1.5 risultano respinti.

Il senatore MANFROI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.0.1, presentando in sua vece un emendamento limitato al solo comma 4 di quello ritirato, per far salvo almeno l'aumento riguardante le pensioni di validità erogate dal Fondo volo in applicazione della legge n. 859 del 1965 per le menomazioni fisiche dovute a cause di servizio.

Il Relatore, si rimette alle valutazioni del Governo circa il parere da esprimere sulla proposta.

Il sottosegretario D'AIMMO, facendo presente la situazione che si verificherebbe in caso di approvazione della proposta emendativa, esprime parere contrario.

Il Presidente pone quindi ai voti l'emendamento 1.0.1 nel nuovo testo, che risulta respinto.

Invita quindi coloro che hanno presentato emendamenti all'articolo 6 del decreto a darne illustrazione.

Il senatore MANFROI dà per illustrato l'emendamento 6.1.

Il rappresentante del Governo illustra l'emendamento, 6.2 volto a porre rimedio al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sul testo del decreto-legge.

Il relatore GALUPPO illustra infine l'emendamento 6.3, volto a soddisfare la condizione posta dalla Commissione bilancio sul comma 3 dell'articolo 6, privo di copertura.

Il Relatore e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 6.1 e favorevole sugli emendamenti 6.2 e 6.3.

Posto ai voti risulta respinto l'emendamento 6.1, mentre, posti separatamente ai voti, risultano approvati gli emendamenti 6.2 e 6.3, sui quali esprime il voto favorevole del Gruppo del PDS, la senatrice DANIELE GALDI.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 1993 con le modifiche testè accolte.

PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE

Il senatore STEFANELLI sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00443, deferita alla Commissione.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni.

VARIAZIONE DELLA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 029 0 00, C 11ª, 0001)

Il Presidente GIUGNI avverte che la seduta dell'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi già convocato per oggi al termine della seduta della Commissione non avrà più luogo ed è nuovamente convocato per domani, venerdì 12 marzo, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

*Nella rubrica dopo le parole: «di trasporto» aggiungere la parola: «e».
Dopo le parole: «di consumo» sopprimere le parole: «e per il personale di volo».*

1.1 MANFROI, LORENZI, SCAGLIONE

Al comma 1 dopo le parole: «imposte di consumo» sopprimere le parole: «del fondo di previdenza per il personale di volo».

1.2 MANFROI, LORENZI, SCAGLIONE

Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto» sopprimere le parole: «del fondo di previdenza per il personale di volo».

1.3 MANFROI, LORENZI, SCAGLIONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le categorie ferrovieri e autoferrotranvieri l'accesso alla pensione stessa è consentito per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dei rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità».

1.4 PELLEGATTI, SENESI, DANIELE GALDI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 aggiungere infine il seguente comma:

Il recupero del servizio militare per i soggetti esclusi dal presente provvedimento è in ogni caso consentito previo riscatto oneroso dei periodi contributivi da parte degli interessati».

1.5

PELLEGATTI, BRINA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Alle pensioni a carico del Fondo volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo rivalutato del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento mensile complessivo di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al cento per cento per la quota di aumento fino a lire 500.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 500.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 40 per cento per la quota da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e in misura del 20 per cento per tutte le eventuali cifre superiori.

3. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sui trattamenti pensionistici computati a calcolo, hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1978 in misura pari, rispettivamente, al 40 per cento, 60 per cento, 80 per cento e 100 per cento del loro ammontare mentre per le pensioni liquidate prima del 1978 le misure saranno rispettivamente del 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento e 100 per cento del loro ammontare.

4. Alle pensioni di invalidità erogate dal Fondo volo, in applicazione del comma 3 lettera b) dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859 o in conseguenza di menomazioni fisiche dovute a causa di servizio, erogate prima del 12 giugno 1984, viene attribuito l'aumento mensile minimo di lire 900.000, già dal 1° gennaio 1991, o quello risultante dal computo di cui ai commi 1, 2, e 3 se più favorevole, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore disposte dalla legge 12 giugno 1984, n. 222 con eventuale maggiore esborso, dal 1° gennaio 1991, a carico del Fondo volo.

5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile superiore di lire

1.500.000 o tale da fare superare alla pensione che sarà erogata al 1° gennaio 1994 lire 500.000 al netto. Sono escluse dalle disposizioni dal presente articolo le pensioni che al 1° gennaio 1991 superavano lire 5.000.000 al netto mensili.

1.0.1

MANFROI, LORENZI, SCAGLIONE

Art. 6.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per il fondo di previdenza per il personale di volo a copertura del maggiore onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994, rispettivamente, in lire 5.521 milioni, 7.309 milioni, 8.875 milioni, 10.448 milioni, con le disponibilità della gestione».

6.1

MANFROI, LORENZI, SCAGLIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni dei Fondi di previdenza di cui al presente decreto-legge, le misure delle rispettive aliquote contributive, su proposta degli organi di amministrazione dei Fondi di previdenza medesimi, sono variate in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni interessate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro».

6.2

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'applicazione all'articolo 1 per le pensioni a carico del Fondo di previdenza di personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati rispettivamente in lire 3.964 milioni per l'anno 1991, in lire 4.454 milioni per l'anno 1992, in lire 5.212 milioni per l'anno 1993 e in lire 5.977 milioni a decorrere dall'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 13.630 milioni per l'anno 1993 e lire 5.977 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995».

6.3

COVIELLO, GALUPPO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

44^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONDORELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto, legge 18 gennaio 1993, n. 9.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Al comma 7, sostituire le parole: «al termine dell'esercizio» con le altre: «al termine degli esercizi 1990 e» e sostituire la parola: «successivo» con l'altra: «1993»

1.1

BRESCIA, SPOSETTI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Servizi assistenziali)

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono a trasferire ai comuni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 del presente articolo, precedentemente esercitate dalle province. I relativi provvedimenti dovranno prevedere il trasferimento: a) del personale addetto ai servizi assistenziali, compreso quello amministrativo e dei servizi generali, in servizio presso le province alla data del 31 dicembre 1992; b) delle strutture ed attrezzature utilizzate per i suddetti servizi; c) delle risorse e dei finanziamenti necessari. Contestualmente le regioni devono definire le funzioni di promozione e di coordinamento delle province ed assicurare le condizioni per il loro esercizio. Le regioni devono altresì definire quali funzioni, tra quelle già svolte dalle province, dovranno essere gestite su base intercomunale.

2. Fino al trasferimento di cui al comma 1, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modifica-

zioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

3. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993.

5.1

BRESCIA, DANIELE GALDI, BETTONI BRANDANI, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917)

(Esame. Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore GRANELLI riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo.

L'oratore mette in risalto come l'accordo in questione si inserisca proficuamente nel solco dell'allargamento dello spazio economico europeo e come esso costituisca un fondamentale inquadramento, a livello comunitario, delle diverse iniziative di collaborazione con le nuove democrazie dell'Europa centrale ed orientale.

In particolare - continua il relatore - la convenzione stipulata con l'Ungheria va oltre le tipiche forme di cooperazione attuate mediante accordi bilaterali fra gli Stati o mediante iniziative private. Essa, inoltre, pur modellandosi sulla falsariga della struttura tradizionale dell'accordo di associazione comunitario che prevede la considerazione degli aspetti economici, finanziari e culturali della collaborazione, contiene anche - ed è questo l'elemento rilevante di novità - la configurazione concreta dello sviluppo verso un dialogo politico con questo Paese.

Il relatore ricorda che, a livello comunitario, all'Ungheria - come alle altre nuove democrazie emerse dal crollo dei regimi comunisti - viene applicato l'importante programma PHARE, per il quale è stato stanziato un finanziamento di 500 milioni di ECU. La ratifica da parte dell'Italia dell'accordo in titolo rappresenta una assoluta priorità per lo sviluppo delle proprie relazioni economiche e commerciali con quei Paesi, dal momento che tali accordi di associazione, tra l'altro, prevedono importanti meccanismi di cofinanziamento di eventuali specifiche iniziative nazionali.

In conclusione, si tratta di utili ed efficaci prospettive future perchè si traccia una via intermedia di cooperazione rappresentata dall'associazione economica integrata al dialogo politico. Per quanto concerne l'Italia, però, si pone il problema dell'applicazione concreta degli accordi, una volta ratificati dal Parlamento: relativamente a quest'ultimo aspetto, il relatore GRANELLI auspica che, da parte delle amministrazioni nazionali interessate all'attuazione degli accordi, si tenga in massima considerazione l'esigenza del coordinamento di tutti gli strumenti internazionali e nazionali predisposti al fine di incentivare la cooperazione economica con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI informa la Giunta che, per quanto attiene a tale ultimo aspetto, intende avvalersi, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del potere di richiedere direttamente ai titolari dei Dicasteri del commercio con l'estero, degli affari esteri e del tesoro informazioni in dettaglio circa l'effettivo utilizzo da parte dell'Italia dei fondi previsti dal Programma PHARE. Secondo recenti dati forniti dalla Commissione CEE, infatti, il comportamento italiano per quanto riguarda la fruizione dei finanziamenti PHARE risulterebbe esattamente speculare a quello relativo all'utilizzazione dei Fondi strutturali: a fronte di un tasso di utilizzo degli stanziamenti del programma in questione da parte della Francia e del Belgio, rispettivamente, del 16,5 e del 12,2 per cento, corrisponde un tasso italiano del solo 2,7 per cento.

Dopo un breve intervento della senatrice TADDEI e del relatore GRANELLI, la Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a stendere un parere favorevole per la Commissione di merito.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918)

(Esame. Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore GRANELLI ribadisce le stesse considerazioni già prospettate circa l'atto Senato n. 917, raccomandando l'espressione di analogo parere favorevole.

Convieni la Giunta.

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (987)

(Esame. Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il PRESIDENTE relatore propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge che rappresenta l'ennesimo tentativo del Governo di sanare la delicata situazione in cui si trova l'Italia dopo che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 dicembre 1991 ha dichiarato la normativa italiana sul lavoro portuale

incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 ed 86, del Trattato CEE.

Tuttavia - prosegue l'oratore - l'esame del provvedimento deve essere compiuto anche alla luce dello stato di avanzamento dei lavori della Commissione di merito la quale ha istituito un Comitato ristretto che ha varato un testo unificato risultante dai disegni di legge nn. 578, 652, 665 e 749 in materia di ordinamento ed attività portuali. L'articolato del testo unificato in questione è stato pubblicato nel Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 febbraio 1993 ed attualmente viene discusso in sede deliberante. Occorre - precisa il Presidente relatore - mettere in luce che, rispetto al testo unificato, il provvedimento in esame contiene soluzioni più consone ai principi comunitari per la parte in cui i due testi affrontano le stesse problematiche. Egli prosegue dando conto degli aspetti in questione. In particolare, all'articolo 5 del testo varato dal Comitato ristretto, il comma 2 prevede l'affidamento a terzi delle attività portuali di manutenzione e di fornitura individuate dal medesimo articolo. Tale affidamento è previsto debba avvenire mediante contratto di appalto di servizi o di forniture: al riguardo, occorre mettere in risalto che in tal caso bisognerà rispettare la pertinente normativa comunitaria, da ultimo, in particolare, la disciplina di cui alla direttiva appalti pubblici di servizi 92/50/CEE il cui termine di recepimento scade il 1° luglio 1993. Per quanto riguarda, poi, l'affidamento in concessione pure prefigurato dall'articolo in questione occorre sottolineare che la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi o di forniture verrebbe elusa se dette attività, nelle quali non si ravvede alcun esercizio di pubblici poteri, venissero affidate a trattativa privata a società concessionarie. Sempre per quanto attiene il testo varato dal Comitato ristretto il comma 3 dell'articolo 12 riguardante le tasse e le sovratasse di ancoraggio non appare incompatibile con il Trattato CEE nella misura in cui, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, le varie tasse mantengano la caratteristica di corrispettivo di servizi resi a richiesta. Pertanto, tale questione dovrà essere risolta in maniera equilibrata dal decreto ministeriale previsto dall'ultima parte del comma in questione. Relativamente all'articolo 16, sull'espletamento delle gare di concessione di aree e banchine, il Presidente relatore propone di suggerire una modifica diretta a sostituire le parole «in coerenza con» con le altre «nel rispetto della normativa comunitaria vigente».

Questione più delicata, sulla quale il Presidente relatore sollecita un chiarimento dalla Giunta, riguarda invece gli articoli 15, comma 9, e 20, comma 4, i quali prevedono, in sostanza, che il personale delle organizzazioni portuali che risulti in esubero debba essere assunto con priorità dalle imprese autorizzate o concessionarie. Poichè si tratta di personale di nazionalità italiana, secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1, n. 2 del Regolamento di navigazione marittima, si potrebbe prefigurare un contrasto con gli articoli 7 e 48 del Trattato CEE.

Sulla questione, dopo un dibattito cui partecipano i senatori GRANELLI e TADDEI, si conviene di esprimere un orientamento non

contrario poichè le condizioni di assunzione previste si riferiscono a personale comunque destinato a rappresentare una riserva ad esaurimento.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di imprese fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)

(Esame. Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI osservando che il decreto-legge di cui si propone la conversione con il provvedimento in esame reitera integralmente il precedente decreto-legge n. 513 del 31 dicembre 1992, decaduto per mancata conversione nei termini.

Pertanto, il Presidente relatore ripropone alla Giunta le osservazioni già avanzate in occasione dell'esame della precedente legge di conversione (atto Senato n. 877) fra cui, in particolare, l'esigenza di chiarire, riguardo all'articolo 17, se la relativa nota n. 4 prefiguri solo per i territori individuati ai sensi del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno la riduzione della tassazione del gas metano.

Altra osservazione riguarda l'articolo 30 del disegno di legge in esame esprimendosi perplessità circa il mantenimento dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio, dal momento che gli atti comunitari da recepire non li menzionano al fine di una eventuale disciplina.

Alla luce dell'incontro recentemente avuto da una delegazione della Giunta con il Commissario alla fiscalità, signora Christiane Scrivener, il Presidente relatore avverte che la Commissione CEE ha messo chiaramente in luce di considerare non conforme al diritto comunitario la disciplina relativa ai mezzi di trasporto usati, come prevista dall'articolo 38, comma 4 del precedente decreto legge e reiterata con il decreto legge di cui il provvedimento in esame propone la conversione. Infatti, ai sensi della direttiva 91/680/CEE, che completa il sistema IVA già disciplinato dalla direttiva 77/388/CEE, non devono essere considerati come mezzi di trasporto nuovi quelli che hanno percorso oltre tremila chilometri e la cui cessione sia avvenuta tre mesi dopo la data di prima immatricolazione. Il provvedimento in esame adotta invece criteri del tutto differenti per l'usato prevedendo la percorrenza di oltre seimila chilometri e una data di cessione effettuata dopo almeno sei mesi dalla prima immatricolazione. L'incongruenza contenuta nel decreto-legge in esame - conclude il relatore - è suscettibile di comportare conseguenze pregiudizievoli quali la duplicazione o la elusione di imposta a seconda della nazionalità, creando una

disparità di trattamento della stessa operazione ingiustificata alla luce dei principi comunitari.

Senza ulteriore dibattito la Giunta conferisce quindi mandato al relatore di riferire nei termini proposti.

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante leggequadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (979)

(Esame. Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce favorevolmente alla Giunta, per la parte di competenza, il senatore MONTINI il quale rileva come il disegno di legge sia volto a realizzare una più completa armonizzazione della legislazione nazionale e regionale con le direttive comunitarie che toccano l'organizzazione delle attività turistiche come disciplinate dal provvedimento.

L'oratore esprime, poi, l'avviso che per quanto riguarda in particolare l'articolo 5 occorra introdurre accanto alla competenza dei Ministri già individuati anche quella del Ministro dell'industria. Tale esigenza dovrebbe comunque essere, in generale, tenuta presente in ordine a tutto l'impianto generale del provvedimento.

L'oratore si sofferma, quindi, sugli articoli 6, che si ricollega alla direttiva 92/470/CEE in merito all'attività delle agenzie di viaggi e turismo; 7, il quale dà parzialmente attuazione alla direttiva 90/314/CEE sui viaggi tutto compreso ed inoltre prevede immediata applicabilità di alcuni articoli della medesima; 9, il quale sana una situazione di infrazione dell'Italia nei confronti del diritto comunitario accertata con sentenza della corte di Giustizia per quanto riguarda l'attività delle guide non italiane. In merito all'articolo 10 il relatore Montini rileva come esso riproponga senza modifiche analogo articolo dell'atto Senato 555, sul quale la Giunta si era già espressa proponendo una modifica all'articolo 10, comma 1, lettera a) diretta a far rispettare i criteri stabiliti dalla CEE per quanto riguarda gli aiuti concessi per superare il divario fra le diverse regioni e il ritardo di quelle meno favorite.

Si apre il dibattito.

Il senatore DUJANY, avuto riguardo all'articolo 1, ritiene che la *funzione di indirizzo e coordinamento* prevista dalla norma anche nella materia turistica che ricade nella competenza primaria delle regioni a statuto speciale non sia accettabile poichè il Governo ha mostrato di voler usare siffatta funzione in modo non rispettoso dell'autonomia regionale.

Segue, al riguardo, un breve dibattito cui partecipano i senatori TADDEI, MONTINI e INNOCENTI e il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore Montini a riferire sul provvedimento in esame nei termini emersi dal dibattito.

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

(Rinvio dell'esame. Parere alla 13^a Commissione)

Il PRESIDENTE avverte che il relatore designato, senatore Struffi, gli ha fatto pervenire la richiesta di un rinvio dell'esame del provvedimento.

Conviene la Giunta e l'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A 007 0 00, C 23^a, 0005)

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali intende intervenire ad una prossima riunione della Giunta.

La senatrice TADDEI sollecita la già prevista audizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il Mezzogiorno sulla questione dell'utilizzo italiano dei Fondi strutturali comunitari.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI assicura di aver ricevuto piena disponibilità in tal senso da parte dello stesso Ministro.

La seduta termina alle ore 15.40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 007 0 00, B 40ª, 0001)

Il presidente avverte che l'ordine del giorno deve intendersi integrato con la proposta di esame del disegno di legge n. 921, attualmente all'esame della I Commissione del Senato.

Così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del seguente atto:

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040) - Relatore alla Commissione senatore Bruno Lazzaro
(Parere favorevole con osservazioni)

In apertura di seduta il relatore LAZZARO propone la seguente bozza di parere:

«La Commissione bicamerale ritiene che l'urgenza delle misure legislative sia insita nella necessità di garantire il finanziamento delle operazioni di mutuo già in parte attuate dalle Regioni sulla base della precedente decretazione di urgenza, non convertita dal Parlamento.

Le stesse motivazioni di urgenza e necessità si fanno più penetranti ove si consideri il divieto di esecuzione forzata nei confronti di determinate risorse delle unità sanitarie locali destinate alla copertura di attività e programmi - anche di prevenzione - che sarebbero interrotti o caducati nella ipotesi della mancata reiterazione della norma.

La Commissione bicamerale condivide pertanto l'impianto del disegno di legge ed il metodo della decretazione d'urgenza.

Le osservazioni riguardano talune differenze nel regime giuridico che dovrebbe garantire il ripiano delle maggiori occorrenze del Servizio Sanitario Nazionale per gli esercizi 1991 e 1992. Diversamente da quanto previsto con riferimento al primo esercizio, per il quale le Regioni si assumono gli oneri di un terzo dell'importo complessivo, per il 1992 è invece stabilita la complessiva copertura a carico dell'intervento statale, salvo distribuire nel tempo il finanziamento della Cassa depositi e prestiti, in ragione del 30 per cento nel 1993 e per il rimanente 70 per cento nell'anno 1994.

Vero è che le menzionate differenziazioni si spiegano in base a diverse valutazioni dello Stato e delle Regioni, che vertono sulla quantificazione da dare alle occorrenze del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, quando si versa nel campo delle normative astratte e generali e si disegna un percorso credibile per il ripiano delle maggiori spese, è d'uopo costruire modelli unificati, non solo per misurare nel tempo gli scostamenti e le convergenze, ma soprattutto per scongiurare il pericolo che il passaggio dall'uno all'altro regime determini incertezze nella relativa contabilità e soprattutto preluda ad una confusiva sovrapposizione di competenze, e comunque ad una differenza di trattamento e nel grado di corresponsabilizzazione dei poteri dello Stato e delle Regioni.

La Commissione ritiene che questi rilievi siano suffragati da una base più larga e convincente, ove si collochino nella prospettiva di una ridefinizione complessiva della forma di Stato.

Osservazioni non molto dissimili, o comunque classificabili nello stesso ordine di idee, valgono per la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto. Esso riguarda una norma di salvaguardia per il bilancio statale, che prevede la restituzione da parte delle Regioni delle somme eccedenti le effettive esigenze in materia sanitaria.

La Commissione bicamerale ritiene preferibile, compatibilmente con la conversione del decreto in tempi utili, una nuova formulazione che valga a corresponsabilizzare maggiormente i poteri delle Regioni, e per converso quelli dello Stato. Si ritiene cioè più valida una norma che preveda che le somme eccedenti siano accantonate a scomputo di eventuali, future operazioni di anticipazione straordinarie di cassa e dei correlativi oneri a carico dei bilanci regionali.

Con queste osservazioni, la Commissione bicamerale per le questioni regionali dichiara, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge di conversione del decreto-legge».

La senatrice BUCCIARELLI ritiene di dovere esprimere un giudizio positivo, soprattutto avendo riguardo alle osservazioni critiche pertinentemente formulate dal relatore. Ritiene inoltre che l'esame di certe

materie che costituiscono come dire «spaccati settoriali» debba tradursi in uno stimolo per stabilire un rapporto diverso e più consistente tra Governo e Parlamento. Sarebbe questo, a suo giudizio, il metodo migliore per fare acquistare nerbo e concretezza alla funzione di indirizzo politico degli organi parlamentari, e delle commissioni bicamerali in particolare.

Il presidente GUERZONI sostiene che, appunto nell'ottica delle parole testè pronunciate dalla collega Bucciarelli, la Commissione dovrebbe invitare il Ministro della sanità ad informare sulla situazione esistente, dal punto di vista programmatico ed attuativo, mettendo l'organismo parlamentare nelle condizioni per intervenire tempestivamente, e non a ridosso di situazioni pregresse che hanno ormai consumato i margini per un possibile utile intervento da parte del Parlamento.

Il senatore DI NUBILA sottolinea come il contenuto del disegno di legge n. 1040 sia certamente di notevole rilevanza, come ha evidenziato il relatore, trattandosi della necessità di garantire alle Regioni la copertura delle operazioni di mutuo già in parte attuate sulla base di decreti precedenti, non convertiti ancora dal Parlamento.

Questa rilevanza assume aspetti ancora più penetranti ove si consideri, come il relatore ha fatto, la necessità, soddisfatta dal punto 5 dell'articolo 1, della introduzione del divieto di esecuzione forzata nei confronti delle USL di quei fondi destinati alla erogazione dei servizi sanitari ed alle spese obbligatorie di stipendi e competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato.

Tanta importanza motiva il ricorso alla decretazione d'urgenza, e pertanto egli condivide la sottolineatura del collega relatore.

Non vorrebbe però - solleva la questione su un piano astratto e quindi in maniera del tutto indipendente dalle circostanze che giustificano il ricorso al presente decreto - che il riferimento al «metodo» della decretazione d'urgenza valga ad avvalorare una prassi che, generalizzandosi, rischia di svilire il ruolo del Parlamento e dei singoli parlamentari.

Nel contenuto, ritiene che la possibilità dell'accensione, da parte delle Regioni, di mutui per 26.000 miliardi a ripiano dei debiti delle USL dal 1987 al 1992 costituisca un atto politico rilevante che dovrebbe rappresentare la chiusura dell'ultima, importante operazione di ripiano dei debiti delle USL da parte dello Stato.

Sarebbe tuttavia auspicabile la previsione di una maggiore corresponsabilizzazione delle Regioni nella politica della spesa, correlata ai servizi da erogare.

Sotto questo profilo gli sembra sinceramente superflua, priva cioè di possibilità di attuazione, la previsione dell'articolo 4 secondo cui le eventuali eccedenze, rispetto alle effettive maggiori esigenze risultanti nei conti consuntivi delle USL, siano versate all'entrata del bilancio statale.

Un'ultima annotazione che ritiene vada sottolineata, è l'introduzione di quell'articolo 5-bis che prevede che Comuni, Province, Comunità Montane e loro Consorzi, IPAB, enti socio-assistenziali senza fini di

lucro e istituzioni sanitarie varie non siano soggetti all'adempimento di tutti gli obblighi di carattere previdenziale ed assistenziale relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, in assenza di rapporti di subordinazione.

Si elimina in tal modo un contenzioso pregiudizievole a carico di quegli stessi enti, che, perdurando il blocco delle assunzioni, hanno in qualche modo garantito le attività di carattere socio-assistenziale, formando personale che poi si è costituito in cooperative, con cui gli enti locali hanno stipulato contratti di appalto per assicurare erogazioni di servizi, altrimenti destinati ad essere sospesi.

Il legislatore ha così compiuto un atto di opportuna e saggia avvedutezza.

Il relatore LAZZARO concorda pienamente con la collega Bucciarelli e così pure con le indicazioni espresse dal Presidente, idonee a suo avviso a invertire una tendenza ed una prassi per cui la Commissione bicamerale è chiamata ad intervenire nelle diverse materie di propria competenza in forme e con un ruolo del tutto residuali.

Prende spunto dallo schema di parere per pronunciarsi a favore di un indirizzo politico che, nella materia sanitaria, comporti l'adozione di soluzioni legislative ed amministrative che responsabilizzino maggiormente il ruolo delle Regioni, e per converso quello dello Stato, anche a costo di gravare i relativi bilanci di nuovi oneri.

Il senatore PISATI, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per l'iniziativa della Presidenza intesa a rivendicare il ruolo e le competenze della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Coglie l'occasione per dichiarare di essere rimasto esterefatto dalle parole del Ministro Ciaurro, pronunciate nella seduta del 2 marzo, ispirate ad una visione burocratica e centralista dello Stato. Ritiene che di fronte ad una situazione la quale presenta aspetti che egli non esita a definire paradossali, la Commissione non possa limitarsi a svolgere un compito notarile.

Il senatore LIBERATORI è favorevole al parere del relatore ed anche alla impostazione illustrata dal Presidente.

Coglie l'occasione per mettere in rilievo come sia compito del Governo della Repubblica tracciare, in una materia così delicata come quella sanitaria, una chiara linea di condotta che porti preventivamente ad indicare la quota del prodotto lordo che il Paese intende destinare a questo settore ed evitare così che la pubblica opinione e l'atteggiamento complessivo dei mass media rimangano influenzati da provvedimenti che rincorrono continuamente situazioni pregresse. Ovviamente considerazioni analoghe valgano per le altre due competenze principali delle Regioni, che sono i trasporti e la politica del territorio.

Il deputato BIASUTTI si dice favorevole allo schema di parere proposto dal relatore. Ritiene che la Commissione debba contribuire all'affermarsi di un clima che valga a restituire al problema sanitario una dimensione corrispondente agli aspetti reali e non a quelli facilmente reclamizzati.

Pochi sanno che da circa un anno non esiste più il Fondo Sanitario Nazionale bensì un fondo interregionale. È evidente che nel processo di crescita del deficit sanitario hanno interagito diversi fattori, in primo luogo la responsabilità dello Stato che ha costantemente sottostimato la grandezza delle spese. Vuole però mettere in rilievo che esistono anche zone territoriali e categorie della spesa sanitaria che denotano tendenze non certo sussumibili nell'ambito di un giudizio totalmente negativo. Ricorda a questo proposito come alcune Regioni abbiano adottato programmi vincolanti ed abbiano anche restituito somme eccedenti le occorrenze sanitarie. La USL di cui fa parte ha restituito allo Stato la somma di 12 miliardi, che gli sembra significativa di un comportamento che si segnala per senso di responsabilità oltre che per capacità amministrative. Le statistiche inoltre informano che alcune Regioni del Nord assicurano un regime di 6 posti letto per 1.000 abitanti, quando nei Paesi dell'Europa del Nord la media si attesta intorno ai 3-4 posti letto, sempre per 1.000 abitanti.

Il presidente GUERZONI, considerata l'importanza che la materia riveste per la Commissione, propone di procedere ad una audizione del Ministro della sanità e di valutare in seguito se sia opportuno anche avere un confronto con gli Assessori alla sanità delle Regioni.

Il deputato PIERONI annuncia il voto contrario del Gruppo Verde per il motivo che vi sono problemi ed emergenze sulle quali non si può giungere perennemente in ritardo, sanando in qualche modo le situazioni pregresse. Si dice piuttosto favorevole alla iniziativa proposta dal Presidente.

Il presidente GUERZONI mette quindi ai voti lo schema di parere proposto dal relatore che è approvato con il voto contrario del Gruppo Verde e l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

Esame del seguente atto:

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921) - Relatore alla Commissione sen. Bruno LAZZARO
(Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore LAZZARO propone il seguente schema di parere:

«La Commissione bicamerale si pronuncia per la sollecita approvazione del provvedimento in esame, anche per garantire un quadro di certezza normativa alle competenze regionali, che sono particolarmente rilevanti in materia, come peraltro riconosciuto dal Governo nel corso della discussione parlamentare. Sotto questo profilo la prevista articolazione per regioni dell'albo professionale degli assistenti sociali costituisce non il riconoscimento terminale bensì la premessa di una ulteriore normativa che valga a raccogliere e disciplinare, in maniera ricca e sensibile, una materia caratterizzata da forti disparità nelle situazioni di fatto.

Nella stessa visuale si colloca una riserva che la Commissione intende esprimere in ordine all'articolo 1, la cui formulazione appare di

tenore eccessivamente casistico e tale, pertanto, da preludere a tentativi di autotutela di segno vagamente corporativo; incline altresì a favorire una sorta di «regime bilanciato» fatto di reciproci riconoscimenti, e dischiudere quindi le porte a soluzioni di sanatoria generale delle situazioni pregresse, con evidente pregiudizio per gli aspetti qualitativi della futura disciplina.

Con queste osservazioni, la Commissione bicamerale dichiara, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

al provvedimento in esame».

Senza discussione la Commissione approva con l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI

(A 007 0 00, B 40^a, 0002)

Il presidente GUERZONI ricorda che il Ministro Ciaurro ha tenuto una breve esposizione nella seduta del 2 marzo. Chiede ai componenti della Commissione se si debba procedere ad una discussione su quelle dichiarazioni o invitare invece il Ministro a presentare una relazione più approfondita.

La senatrice BUCCIARELLI dice di non essere personalmente interessata a discutere contributi generici o, come pure si dice, a futura memoria. Chiederebbe pertanto al Ministro se intende avere un confronto con la Commissione sulla base di una relazione o memoria preparata dal Governo e quindi chiaramente estensiva delle posizioni governative in materia di politica regionale.

Il deputato BIASUTTI dice di non essere interessato ad un discorso astratto sul regionalismo. Egli sarebbe propenso piuttosto a sollecitare una chiara presa di posizione del Governo sulle proposte emerse dalla Commissione per le riforme istituzionali, relative ad una diversa e profonda dislocazione dei poteri tra Stato e Regioni.

Il senatore PISATI ritiene che la Commissione debba verificare la reale disponibilità del Ministro ad accettare un ruolo del Parlamento, e per esso della Commissione bicamerale per le questioni regionali, che non sia meramente notarile e quindi di registrazione passiva.

Il presidente GUERZONI ritiene che il discorso del Ministro tenuto nella seduta del 2 marzo debba considerarsi, anche per la brevità dei tempi di esposizione, più una generale dichiarazione di intenti che l'esposizione di un preciso indirizzo politico.

Quanto al problema sollevato dal collega Biasutti ritiene utile che la Commissione si attivi per avere un confronto diretto con il Comitato forma di Stato che, nell'ambito della Commissione per le riforme istituzionali, ha approntato lo schema di proposte altrimenti noto come bozza Labriola.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 9,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A 008 0 00, B 65ª, 0001)

Il presidente CHIAROMONTE illustra l'attività che il Comitato dovrà svolgere nelle prossime settimane. Dovranno in particolare essere approfondite le circostanze emerse nell'audizione del deputato D'Alema in ordine alla attività del SISMI collegata alla vicenda dell'ipotizzato conto bancario svizzero del PCI, la tematica delle intercettazioni telefoniche, i recenti casi giudiziari che hanno coinvolto gli agenti del SISDE D'Antone e De Luca. Inoltre il Comitato dovrà compiere ulteriori verifiche sulla scomparsa del collaboratore del SISDE Angelo Piazza, sulle dichiarazioni rese alla stampa da Graziano Mesina e sulla scomparsa del tecnico elettronico Davide Cervia, argomenti, questi, già trattati nel corso delle audizioni del direttore del SISDE e del direttore del SISMI nella seduta dello scorso 10 febbraio. È infine necessario – conclude il presidente Chiaromonte – avviare la discussione sulla proposta di riforma in tema di Servizi di sicurezza e di segreto di Stato, ascoltando, in una prossima seduta, una relazione introduttiva predisposta dal senatore Pinto e dal deputato Correnti.

Sulle comunicazioni del Presidente intervengono, formulando proposte di integrazione e suggerimenti di metodo, i deputati CORRENTI, TASSONE e LAZZATI e i senatori ACQUAVIVA e PINTO.

Al termine del dibattito il Comitato concorda di affidare al presidente Chiaromonte la stesura di un calendario dei lavori allo scopo di articolare, sul piano operativo, l'attività del Comitato con riferimento ai diversi argomenti indicati.

La seduta termina alle ore 10,40.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Favilla, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (917): *parere favorevole*;

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»: *(osservazioni: rinvio dell'esame)*;

alla 12^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, approvato dalla Camera dei deputati (1040): *parere favorevole*.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 3^a e 7^a riunite:

Norme sulla scolarità dei figli degli italiani all'estero (763), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *parere favorevole, con osservazioni.*

Riforma delle scuole e delle istituzioni scolastiche, nonché norme per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero (812), d'iniziativa dei senatori Ricevuto ed altri: *parere favorevole subordinato all'introduzione di emendamenti.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Venerdì 12 marzo 1993, ore 9

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).

BILANCIO (5^a)

Venerdì 12 marzo 1993, ore 15

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (987).

II. Esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge:

- Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi).*

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IV. Seguito dell'esame di emendamenti riferiti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge e connessi emendamenti:

- PUTIGNANO ed altri. - Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864).

FINANZE E TESORO (6^a)

Venerdì 12 marzo 1993, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 12 marzo 1993, ore 9

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Venerdì 12 marzo 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1040) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

